



COMUNE DI CASTELSARACENO
PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI
COMUNALI SOTTOPOSTI A FIDA PASCOLO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 24/04/2013
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 8 DEL 30/04/2015

Art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio del Comune di Castelsaraceno, con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 Marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 Maggio 1999 e delle altre norme in materia.

Art. 2 AUTORIZZAZIONE

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sulle proprietà comunali devono essere inoltrate annualmente al Sindaco del Comune di Castelsaraceno e devono contenere l'esatta indicazione della località richiesta, il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché i dati e l'ubicazione dell'azienda richiedente (MODELLO A).

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni dei capi adulti fidati;
- 2) Copia dei documenti di identificazione individuale di ogni capo da avviare al pascolo;
- 3) Certificazione veterinaria dalla quale si evinca che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono siano indenni da malattie infettive.

Il periodo di affidamento è fissato dal 01 Gennaio al 31 Dicembre per periodi mensili.

Le domande dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di affidamento e l'Amministrazione, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate al pascolo possono sopportare, qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini dell'assegnazione delle aree da affidare, i richiedenti dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) residenza del titolare dell'azienda nel comune di Castelsaraceno.
 - b) localizzazione dell'azienda nel comune di Castelsaraceno;
- Inoltre, dovranno essere:
- c) imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto dotato di regolare Partita IVA e iscrizione presso il REA (CCIAA);
 - d) proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in affidamento.

L'esercizio alla fida pascolo viene rilasciato, mediante autorizzazione rilasciata dal Sindaco conformemente al MODELLO B allegato al presente Regolamento.

Art. 3 AREE DESTINATE AL PASCOLO

Nell'ALLEGATO A del presente Regolamento vengono elencate tutte le proprietà dell'Amministrazione sulle quali è possibile esercitare la fida pascolo.

Il numero di capi da affidare è determinato, conformemente a quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio regionale n. 1085 del 23 Marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 Maggio 1999, secondo quanto riportato nei seguenti artt. 4 e 5.

Art. 4 UNITÀ DI CARICO

Il carico di bestiame possibile da affidare, determinato in UBA (Unità di Bestiame Adulto), fatto salvo lo stato ottimale della cotica erbosa pascolativa, non può essere inferiore ai seguenti limiti minimi per tipo di specie e tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

TIPOLOGIA ANIMALI	UBA
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,50 UBA
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	0,50 UBA
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi	1,00 UBA
Bovini di età maggiore di 36 mesi	1,00 UBA
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,15 UBA
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	0,15 UBA
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	1,00 UBA
Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	1,00 UBA
Equini di età maggiore di 24 mesi	1,00 UBA
Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,30 UBA
Suini di età maggiore di 12 mesi	0,30 UBA

Art. 5 CARICHI MASSIMI POSSIBILI

La determinazione del massimo carico di bestiame possibile per ogni area deve tenere conto sia dello stato della cotica erbosa pascolativa che della tipologia di animale da immettere al pascolo.

Di norma i carichi di bestiame non possono essere superiori ai seguenti limiti destinati per terreni il cui soprassuolo è:

TIPOLOGIA COLTURA	SUPERFICIE MASSIMA
Pascolo	1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
Bosco	1 UBA ogni 4 Ha di superficie/anno

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.

Art. 6 DIVIETI

- a) Il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati e nei boschi di alto fusto, mentre è vietato in tutti gli altri casi;
- b) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellato o in quelle deperenti o percorsi da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.
- c) E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno dal verificarsi dell'evento;
- d) E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione.
- e) E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.

Art. 7 MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

L'esercizio del pascolo sul demanio comunale deve rispettare i seguenti obblighi e va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) l'affidatario può esercitare il pascolo dopo aver richiesto e ricevuto apposita autorizzazione;
- b) il proprietario o l'affidatario degli animali è tenuto sempre alla vigilanza su di essi, fatto salvo nei casi in cui i terreni d'esercizio siano provvisti di adeguate recinzioni;
- c) le recinzioni non potranno essere inferiori in altezza a 1,50 m. per equini e bovini e 1 m. per le altre specie consentite e dovranno essere collocate alla distanza di almeno 3 m. partendo dal confine della strada (piede della scarpata se in rilevato, ciglio della stessa o ciglio esterno del fosso in trincea, nel caso che la strada sia munita di fosso o fossi laterali);
- d) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante sistemi certi di riconoscimento;
- e) i fidatari non possono introdurre, nelle aree fidate, un numero di animali superiore a quello autorizzato;
- f) i fidatari non possono, in alcun caso, fare uso di fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi nelle aree fidate o di altro danneggiamento arrecato a tali aree;
- g) i fidatari non potranno esercitare alcuna azione nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di morie di animali dovute a malattie infettive contratte nel fondo fidato;
- h) nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi e mobili sia strade comunali che viottoli di campagna;
- i) i fidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di fida si verificassero malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità;
- j) i fidatari sono obbligati ad installare un numero adeguato, almeno quattro, di tabelle segnaletiche lungo i confini dell'area affidata, avendo cura di esporre copia dell'autorizzazione ricevuta.

Art. 8 CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone mensile di fida pascolo, stabilito per l'anno 2015 per ogni tipologia ed età di capo, in conformità al Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1085 del 23 Marzo 1999 pubblicato sul BUR del 16 Maggio 1999, è il seguente:

TIPOLOGIA ANIMALI	CANONE
Bovini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	1,50 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	2,00 euro/mese
Bovini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi	2,50 euro/mese
Bovini di età maggiore di 36 mesi	3,00 euro/mese
Ovini e Caprini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,50 euro/mese
Ovini e Caprini di età maggiore di 12 mesi	0,70 euro/mese
Equini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	2,00 euro/mese
Equini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi	2,50 euro/mese
Equini di età maggiore di 24 mesi	3,00 euro/mese
Suini di età compresa tra i 4 e i 12 mesi	0,70 euro/mese
Suini di età maggiore di 12 mesi	1,00 euro/mese

L'importo dei canoni mensili, sarà, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, determinato annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

Qualora i richiedenti la fida pascolo siano non residenti nel comune di Castelsaraceno gli importi mensili del canone si intendono raddoppiati.

Art. 9 SANZIONI

Per le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

Riferimento	Mandria e/o greggi					
	fino a 20 capi		da 21 a 50 capi		oltre 50 capi	
	MIN (Euro)	MAX (Euro)	MIN (Euro)	MAX (Euro)	MIN (Euro)	MAX (Euro)
Art. 6 lettera a)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 6 lettera b)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 6 lettera c)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 6 lettera d)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 6 lettera e)	100,00	200,00	200,00	400,00	400,00	800,00
Art. 7 lettera a)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera b)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera c)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera d)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera e)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera f)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera g)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera h)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera i)	150,00	250,00	300,00	500,00	600,00	1000,00
Art. 7 lettera j)	50,00	150,00	100,00	300,00	200,00	600,00

Nell'ipotesi della sanzione di cui all'art. 7 lettera g), oltre alla irrorazione della stessa, dovrà prevedersi la rimozione di quanto realizzato e la messa in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore e qualora questi non intervenga, la messa in pristino sarà a cura dell'Amministrazione ma in danno del trasgressore stesso.

Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati.

Tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso periodo di affidamento, comportano la sospensione della fida pascolo per un periodo di tre anni.

Al fine degli accertamenti delle violazioni e delle irrogazioni delle sanzioni, si fa espresso riferimento alla Legge 689/81 e s.m.i.

Art. 10 CONTROLLI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme e le irrogazioni delle eventuali sanzioni sono demandati agli organi di Polizia Municipale e del Corpo Forestale dello Stato.